

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 26 novembre 2009, *Sulla eliminazione della violenza contro le donne*..... 2

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Raccomandazione del 18 novembre 2009, n. 10, *Sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini dalla violenza*..... 2

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegno di legge S1880, *Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, presentato il 12 novembre 2009..... 3

Legge 20 novembre 2009, n. 166, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2009, n. 274, supplemento ordinario n. 215..... 4

Legge 24 novembre 2009, n. 167, *Conversione in legge del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134, Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2009, n. 274..... 4

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezione I civile, sentenza del 4 novembre 2009, n. 23411..... 5

Norme regionali

Regione Lazio

Legge regionale del 23 ottobre 2009, n. 25, *Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio*, pubblicata nel BUR Lazio del 7 novembre 2009, n. 41..... 6

Regione Liguria

Legge regionale del 10 novembre 2009, n. 52, *Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, pubblicata nel BUR Liguria dell'11 novembre 2009, n. 20, parte prima..... 6

Regione Toscana

Legge regionale del 5 novembre 2009, n. 63, *Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia*, pubblicata nel BUR Toscana dell'11 novembre 2009, n. 45, parte prima..... 7

Legge regionale del 19 novembre 2009, n. 69, *Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*, pubblicata nel BUR Toscana del 25 novembre 2009, n. 49..... 7

Legge regionale del 19 novembre 2009, n. 70, *Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali*, pubblicata nel BUR Toscana del 25 novembre 2009, n. 49..... 8

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12, *Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 10 novembre 2009, n. 46..... 8

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 26 novembre 2009, *Sulla eliminazione della violenza contro le donne*

Con la risoluzione del 26 novembre il Parlamento europeo chiede alla Commissione sia di elaborare e sottoporre al Parlamento stesso e al Consiglio un piano strategico per combattere ogni forma di violenza contro le donne nell'Unione europea (cosa, del resto, già prevista dalla comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata *Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010*), sia di inserire nel suo programma d'azione 2011-2016 per le pari opportunità tra uomini e donne dei provvedimenti per combattere la violenza alle donne e delle concrete misure volte a prevenirla e a proteggerne le vittime.

Oltre a ciò, viene anche richiesta dal Parlamento alla Commissione un'analisi delle conseguenze della violenza maschile contro le donne in tutti i settori di pertinenza delle politiche dell'Unione europea e di vigilare affinché le istituzioni e gli Stati membri rispondano in modo coordinato, impegnato e coerente alla necessità di sradicare tale violenza. A questo proposito, infatti, la Commissione viene sollecitata con forza dal Parlamento perchè inviti gli stati a prestare maggiormente attenzione a determinate categorie di donne che sono particolarmente vulnerabili alla violenza come quelle appartenenti a minoranze, le migranti, le rifugiate, quelle che vivono in estrema povertà, le donne in carcere, le donne omosessuali e le disabili, rafforzando le azioni di prevenzione della violenza di genere fra i giovani anche attraverso interventi educativi mirati e una migliore collaborazione fra gli attori e i diversi ambiti interessati al fenomeno quali le famiglie, la scuola, lo spazio pubblico e i media.

Infine, viene anche spiegato che la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce tanto un problema di salute pubblica quanto, soprattutto, una questione di disuguaglianza di genere, disuguaglianza in cui l'Unione europea ha il dovere di intervenire considerando che l'uguaglianza fra i generi è un principio fondamentale dell'Unione stessa proclamato nel trattato e nella Carta dei diritti fondamentali. Di estrema gravità è poi il fatto che la violenza contro le donne (problema strutturale e diffuso in tutta Europa e, più in generale, nel mondo intero che interessa le appartenenti al genere femminile a prescindere dall'età, dall'istruzione, dal reddito o dalla posizione sociale perchè collegato principalmente all'ingiusta distribuzione del potere tra donne e uomini) vada di pari passo con la violenza contro i bambini che incide sul benessere psichico e sulla vita di questi ultimi perchè, anche quando esercitata solo nei confronti delle madri, ha indirettamente, un impatto negativo persistente sulla salute mentale ed emotiva dei loro figli e può arrivare a innescare un ciclo di violenze e di abusi che si perpetuano di generazione in generazione.

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Raccomandazione del 18 novembre 2009, n. 10, *Sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini dalla violenza*

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 novembre 2009 nell'ambito del programma *Costruire un'Europa per e con i bambini 2009-2011* ha approvato una raccomandazione contenente delle linee Guida per definire strategie nazionali comuni e integrate di protezione dei bambini dalla violenza il cui fine ultimo è quello di contribuire allo sviluppo di strumenti e percorsi di protezione dei bambini in tutti gli stati europei. Partendo dalle indicazioni del Comitato sui diritti del fanciullo e dallo studio del Segretariato generale Onu sulla violenza, il Consiglio d'Europa punta a promuovere lo sviluppo e l'implementazione negli stati membri di un approccio sistemico che favorisca la tutela dei diritti dell'infanzia e elimini il fenomeno della violenza e rafforzi la cooperazione internazionale su questi temi.

Nelle linee-guida vengono definiti i termini "bambini" e quello di "violenza" come contenuti rispettivamente negli articoli 1 e 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite. Le linee-

guida sono basate su 8 principi generali (protezione contro la violenza, il diritto alla vita e alla sopravvivenza e al massimo sviluppo, diritto alla non-discriminazione, uguaglianza di genere ai fini della protezione dalla violenza, diritto di partecipazione dei bambini alle decisioni che li riguardano, obblighi che gli stati devono assumersi, obblighi e partecipazioni di altre parti attrici pubbliche e private quali enti e familiari, principio di prevalenza degli interessi del fanciullo) e quattro principi operativi : 1. la natura della violenza ha una pluralità di aspetti e così anche la sua difesa contro di essa; 2. la prevenzione contro la violenza richiede un'azione integrata delle pubbliche istituzioni; 3. essa richiede altresì l'integrazione di diverse discipline e settori; 4. necessità di creare una rete integrata di persone e istituzioni al fine di costruire un'alleanza tra le famiglie e lo stato basata sulla fiducia e sul rispetto delle differenti culture e tradizioni coinvolgendo i bambini nell'assumere consapevolezza che le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegno di legge S1880, Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, presentato il 12 novembre 2009

Il disegno di legge n. 1880 presentato al Senato il 12 novembre 2009 - il cui esame da parte della commissione si è concluso il 17 dicembre 2009 - ha come obiettivo dichiarato quello di attuare concretamente, nel nostro ordinamento giuridico, il principio della ragionevole durata dei processi (lo Stato italiano è, infatti, quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata dei processi in corso); principio peraltro sancito dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (articolo 6), e ribadito dalla nostra Carta costituzionale (articolo 111) dopo la modifica apportata a quest'ultima dalla legge costituzionale n. 2/1999.

Non vi sono dubbi in dottrina sul fatto che sia importante giungere a limitare gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'eccessiva durata dei processi (a tal proposito, per esempio, la questione dell'equo indennizzo a favore del cittadino sottoposto a processi interminabili). Tuttavia, sul modo nel quale il disegno di legge in analisi si propone di attuare tale fine non sono mancate aspre critiche da parte degli operatori. Infatti, il ddl S1880 prevede, secondo uno schema tendenzialmente rigido, che ognuna delle tre possibili fasi processuali (nel caso si arrivi fino alla Corte di cassazione) non possa durare per più di due anni per un massimo complessivo di sei anni, pena il decadimento del procedimento e la possibilità per il cittadino di chiedere anche un risarcimento allo Stato.

Ora, precisato che dall'operatività di detta regola resterebbero comunque esclusi, per la loro particolare gravità alcuni reati (terrorismo, mafia, grave allarme sociale, pedopornografia e i delitti di incendio, furto, sequestro di persona, atti persecutori, circolazione stradale, immigrazione clandestina, traffico illecito di rifiuti e violazioni delle norme su prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro), l'approvazione del progetto creerebbe nell'ordinamento il principio per cui «nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione si determina l'estinzione del processo nel caso in cui siano superati i sopra precisati termini».

Al di là delle osservazioni di carattere generale sul ddl, in questa sede preme evidenziare l'impatto che la sua approvazione senza "aggiustamenti" avrebbe sui processi che vedono coinvolti i minori. Specificatamente, è stato sottolineato che manca un raccordo tra il nuovo ddl e il DPR 448/1998 che disciplina il processo penale a carico degli imputati minorenni: infatti, l'art 2 del ddl S1880 nel perseguire la massima contrazione dei tempi processuali non prevede la possibilità che il giudice sospenda il processo per il tempo necessario ad assicurare la presenza dell'imputato minorenne, cosa particolarmente grave in un processo - com'è quello penale a carico di minorenni - fortemente concentrato sulla personalità degli

imputati. E anche le ipotesi in cui il minore è vittima o testimone di reati necessiterebbero, secondo la dottrina, di una specifica disciplina che sia improntata a offrire una protezione più adeguata ai minori. A questo proposito, pare incomprensibile (anche alla luce degli impegni assunti a livello internazionale per cui la violenza sui minori è ingiustificabile in qualunque forma e contesto sia perpetrata, anche familiare) l'esclusione dall'elenco dei reati per i quali non opera il meccanismo dell'estinzione al superamento dei termini su ricordati, di fattispecie come la violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abuso dei mezzi di correzione e disciplina, i maltrattamenti in famiglia, la sottrazione consensuale di minori, la sottrazione e il trattenimento del minore all'estero, l'abbandono di minori o incapaci e, ancora, il reato di prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minorenni.

Legge 20 novembre 2009, n. 166, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2009, n. 274, supplemento ordinario n. 215

Il decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, sulle disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato convertito in legge n. 166 il 20 novembre 2009. La parte della legge di conversione che più tocca il nostro ambito di ricerca è rappresentata dalle disposizioni contenute nell'articolo 20-ter del testo, che modificano gli articoli 14 e 17 della legge n. 1185/1967 intitolata *Norme sui passaporti*: la disciplina dettata da questi articoli, infatti, è aggiornata in seguito al recepimento del Regolamento europeo CE n. 444/2009 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 6 giugno 2009 n. L142), con il quale è stato introdotto l'obbligo per gli Stati dell'Unione di rilasciare - al più tardi entro il 26 giugno 2012 - passaporti individuali per ogni singolo cittadino a prescindere dall'età dello stesso. Riguardo ai minori che viaggiano passando da uno Stato a un altro, la Commissione europea presenterà anche una relazione sulle caratteristiche dei bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri ed entrano nel territorio dell'Unione.

Il regolamento CE n. 444/2009, all'articolo 1 comma 2, precisa che ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri dell'Unione, dotati di un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto, gli stessi Stati aggiungano, per aumentarne la sicurezza, «due impronte digitali, prese a dita piatte, in formato interoperativo». Tuttavia viene prevista, seppure in forma provvisoria, al comma 2 bis dello stesso articolo un'esenzione da tale obbligo per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Tale novità normativa, come noto, è stata introdotta per contrastare il fenomeno della sottrazione di bambini ai genitori affidatari ma, soprattutto, per combattere il terribile fenomeno della tratta internazionale dei minori. Infatti, la nuova disciplina prevede l'eliminazione dell'iscrizione del minore sul passaporto di un genitore (anche se per i minori di quattordici anni l'uso del passaporto sarà subordinato al fatto che gli stessi viaggino insieme a uno dei genitori oppure che siano accompagnati da un'altra persona purché sia indicato sul passaporto il nome della persona o dell'ente a cui i minori sono affidati) e una durata temporale differenziata per i documenti relativi ai minori, al fine di poter aggiornare le foto degli stessi in base alla loro crescita. Per questo è previsto che la validità dei nuovi documenti di espatrio per i minori sia differenziata a seconda dell'età: per quelli di età inferiore a tre anni il passaporto vale tre anni, mentre per i minori dai tre ai diciotto anni il passaporto ha validità di cinque anni. Comunque, in caso di urgenza, ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi.

Legge 24 novembre 2009, n. 167, Conversione in legge del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134, Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2009, n. 274

Il decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge n. 167/2009, aggiunge all'articolo 4 della legge. 124/1999, dopo il comma 14, l'articolo 14-bis con l'intento di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, per l'anno scolastico 2009-2010. Viene, infatti, stabilito che l'amministrazione scolastica possa attribuire le supplenze per assenza temporanea dei titolari e promuovere, in collaborazione con le Regioni e con risorse finanziarie messe a disposizione da queste ultime, progetti della durata di tre mesi - prorogabili a

otto - che prevedano attività di carattere straordinario anche ai fini dell'adempimento scolastico da realizzarsi mediante l'utilizzo dei lavoratori (qui la legge stabilisce il criterio della precedenza assoluta, a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto) inseriti nelle graduatorie a esaurimento e del personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

La legge annovera fra i requisiti che i lavoratori devono avere: l'iscrizione nelle graduatorie provinciali a esaurimento; essere destinatari di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbiano conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto; abbiano fatto una supplenza di almeno 180 giorni; che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; che non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezione I civile, sentenza del 4 novembre 2009, n. 23411

La sentenza del 4 novembre 2009 conferma il principio secondo cui la parità di diritti e doveri dei figli, siano essi legittimi, naturali o adottati, costituisce un valore cardine del nostro ordinamento giuridico - che infatti si basa sul principio di uguaglianza tra le persone (vedi l'art. 3 della Costituzione, ma anche art. 2, e l'art. 14 della *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948) - e, quindi, della giurisprudenza che, ormai da anni, è schierata per la parificazione del trattamento spettante ai figli naturali rispetto ai figli legittimi.

Il caso preso in esame dalla sentenza in discorso è quello di un affidamento condiviso con collocazione della figlia naturale minore prevalentemente presso la madre, ma con obbligo di mantenimento della bambina a carico del padre non collocatario. La Corte di cassazione nel respingere il ricorso del padre (che asseriva che la donna fosse perfettamente in grado di mantenere da sola la bambina) e nel condannarlo a versare l'assegno di mantenimento della figlia, definisce la questione non tanto sul piano innovativo dell'obbligo di mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non convivente con questi (visto che già tale regola la troviamo direttamente dal disposto degli artt. 148 e 155 cc) quanto, piuttosto, sotto il profilo sostanziale laddove la Corte ribadisce che - riguardo al mantenimento - la regola è quella del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, essendo la previsione dell'assegno soltanto eventuale. Quindi, in base al principio di uguaglianza «tra il trattamento riservato a coppie sposate e quello per le coppie di fatto, deve realizzarsi il principio della proporzionalità responsabilizzando al massimo ciascun genitore [...], ritiene, tuttavia, il Collegio che a diversa soluzione debba pervenirsi, alla luce del recente intervento normativo di cui alla L. n. 54/2006». Tale legge, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa all'art. 4 comma 2 «le disposizioni della presente legge si applicano anche [...] ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

L'obbligo, dunque, per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, ciascuno in proporzione alle proprie disponibilità economiche e la determinazione di un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità a carico di uno dei genitori, non esonera l'altro genitore dal contributo al mantenimento del minore. Infatti, il genitore trascorrendo più tempo col figlio, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie.

Norme regionali

Regione Lazio

Legge regionale del 23 ottobre 2009, n. 25, *Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio*, pubblicata nel BUR Lazio del 7 novembre 2009, n. 41

Con questa legge la Regione Lazio riconosce e tutela lo svolgimento delle attività educative, didattiche e sociali da parte delle organizzazioni e associazioni giovanili, non aventi scopo di lucro, con il fine di promuovere sul territorio l'attivazione di campeggi e soggiorni di giovani. Nella legge, infatti, si prevede la concessione di contributi finalizzati a interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione delle strutture fisse destinate al soggiorno temporaneo e alla realizzazione di aree attrezzate destinate al campeggio anche nelle aree protette regionali.

Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa, anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare il loro completamento e per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale. I destinatari dei contributi sono le associazioni e organizzazioni educative che abbiano come oggetto esclusivo o principale finalità culturali ed educative, che siano operanti da almeno cinque anni e che abbiano una significativa presenza sul territorio della Regione.

Regione Liguria

Legge regionale del 10 novembre 2009, n. 52, *Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*, pubblicata nel BUR Liguria dell'11 novembre 2009, n. 20, parte prima

La legge 52/2009 si inserisce nel quadro delle azioni promosse, a livello europeo, per garantire i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti nei trattati europei e, in particolare, all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam (firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999,) e all'articolo 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta il 12 dicembre 2007 a Strasburgo). Con questa legge la regione Liguria dà corso a livello locale, attraverso l'introduzione di misure specificamente rivolte a combattere le discriminazioni, all'attuazione della Direttiva europea 200/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che traccia un quadro generale per la lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando ogni discriminazione e prevedendo, a tal proposito, specifiche disposizioni e strumenti giudiziari e extragiudiziali.

Quest'opera di attuazione dei principi costituzionali ed europei non solo conferisce alla Regione un insieme di norme regionali specificatamente adottate per combattere le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ma consente anche di attivare e promuovere politiche che garantiscano la parità dei diritti per ogni persona e l'accesso ai servizi di competenza della potestà legislativa regionale. Gli ambiti in cui la regione sostiene l'importanza di legiferare a questo proposito sono soprattutto quello riguardante l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro così da garantire uguaglianza (di opportunità) indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale delle persone. Di rilievo è che la regione abbia previsto sia un monitoraggio a carico del Comitato regionale per le comunicazioni - chiamato a effettuare la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona - sia un'estensione delle competenze al difensore civico che, a questo punto, deve intervenire anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere per accogliere e valutare segnalazioni di persone, rilevare la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla legge. Inoltre, alle Aziende Sanitarie Locali sono affidati una serie di compiti tutti finalizzati alla rimozione di qualunque ostacolo alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

Regione Toscana

Legge regionale del 5 novembre 2009, n. 63, *Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia*, pubblicata nel BUR Toscana dell'11 novembre 2009, n. 45, parte prima

L'approvazione della legge regionale 63/2009, che modifica il testo unico regionale 32/2002 in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, nasce dalla volontà di affrontare diverse questioni che schematicamente possono essere così indicate:

- provvedere a rendere possibile una maggiore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa e, quindi, a diversificare le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia: infatti, la modifica all'art. 4 sulle Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia introduce una nuova tipologia di servizio: "il nido aziendale";
- regolare il funzionamento della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario stabilendo che la stessa si riunisca almeno due volte l'anno con sedute valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivamente nominati: in questo modo l'articolo 10-*quinquies* prevede uno snellimento delle modalità di nomina dei componenti della Conferenza e rende più semplice la sua costituzione;
- perseguire l'esigenza che l'istruzione obbligatoria sia impartita per una durata di almeno dieci anni e che sia finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della l. 296/2006 come modificato dall'articolo 64, comma 4 *bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e, contestualmente, rendere articolata l'offerta di percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore rafforzando l'istruzione tecnica e professionale e promuovendo la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;
- realizzare un'offerta di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione con l'obiettivo primario di sviluppare le competenze di base e quelle professionalizzanti, ma anche di rafforzare le motivazioni dei ragazzi e delle ragazze aiutandoli a orientarsi nella scelta del percorso e nel raggiungimento delle competenze al fine di prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico.

Legge regionale del 19 novembre 2009, n. 69, *Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*, pubblicata nel BUR Toscana del 25 novembre 2009, n. 49

Con la legge 69/2009 la Regione istituisce la figura autonoma del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale la cui qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, deve essersi esplicata nel campo giuridico, dei diritti umani, o come rappresentante di associazioni che operano in tali settori. Le persone a cui si rivolge questa nuova figura del panorama delle istituzioni regionali sono quelle che stanno scontando misure restrittive della libertà personale come i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, ma anche quelle sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio o quelle temporaneamente ospitate nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

La legge, nel disciplinare i compiti del Garante, mette chiaramente in risalto che gli stessi sono tutti finalizzati ad assicurare i diritti fondamentali della persona, nonché la promozione della conoscenza e, quindi il rispetto, di tutte le norme sui detenuti. Infatti, i suoi interventi sono essenzialmente volti a migliorare le condizioni di detenzione e a contribuire a una più omogenea e qualitativamente migliore erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, la qualità della vita, l'istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. A questo proposito il garante, nel collaborare con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone costrette nei luoghi di detenzione dei quali egli venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati; oppure, si attiva affinché siano svolte iniziative finalizzate ad assicurare le

prestazioni succitate intervenendo nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che possano compromettere l'erogazione delle prestazioni. Infine propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti provvedendo a inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture.

Legge regionale del 19 novembre 2009, n. 70, *Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali*, pubblicata nel BUR Toscana del 25 novembre 2009, n. 49

La recente legge della Regione Toscana 70/2009 disciplina l'attivazione di iniziative, applicabili alle sole adozioni internazionali, finalizzate ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 attraverso il sostegno dei costi connessi all'adozione.

I destinatari di tali iniziative sono le coppie aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto il decreto di idoneità da uno degli enti autorizzati di cui agli articoli 39 e 39 *ter* della legge e che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a settantamila euro l'anno. A questo fine la Regione ha istituito un fondo per erogare i contributi per la copertura totale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti dalle coppie in adozione con il sistema del credito destinati alla copertura delle spese correlate all'adozione medesima. I prestiti, sostenibili attraverso il fondo, complessivamente non superano i ventimila euro per ciascuna coppia e sono destinati alla copertura delle spese ammesse al rimborso. La Giunta definisce le modalità della revoca dei contributi nei casi di 1) utilizzo, anche parziale, delle risorse acquisite con il sostegno del contributo regionale per spese che non afferiscono all'attività di adozione, 2) rinuncia all'adozione da parte della coppia richiedente.

La Giunta, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di priorità di accesso ai contributi tenendo conto di alcuni parametri come, per esempio, l'adozione da parte dei richiedenti di più bambini legati da vincoli di parentela, l'ordine cronologico di rilascio dell'autorizzazione del decreto di idoneità previsto all'articolo 30 della l. 184/1983, ma anche il reddito complessivo e l'età media della coppia.

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12, *Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 10 novembre 2009, n. 46

Fra le misure volte a favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom che risiedono nella provincia di Trento, introdotte dalla legge provinciale n. 12 del 2009, sono presenti nuove norme finalizzate a stabilire una politica mirata all'integrazione più che a un puro controllo del fenomeno. Tra queste ha sicuramente rilievo la conferma della Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom - fra i cui componenti è prevista la rappresentanza delle autonome locali, del Consorzio dei Comuni (due rappresentanti) e dei Comuni di Trento e Rovereto - che, per la prima volta, ha compiti non soltanto di tutela ma anche di studio e di proposizione di strumenti orientati ad attivare i processi di emancipazione e di integrazione dei gruppi sinti e rom in Trentino.

La legge, all'articolo 4, prevede anche l'istituzione delle "aree residenziali di comunità" che individuano nella famiglia allargata e nel capofamiglia i responsabili della gestione dove ai legittimi occupanti viene chiesto il pagamento dell'affitto e delle utenze. L'assegnazione dell'area avviene sulla base di una capacità del nucleo di farsi carico dei costi delle utenze e sulla base dell'impegno di almeno il 50% degli appartenenti al clan di accettare percorsi formativi e proposte di lavoro (la legge prevede infatti la possibilità per le comunità di promuovere iniziative di scolarizzazione degli adulti, di attivare percorsi di inserimento lavorativo e di formazione professionale o riconversione professionale; la Provincia poi sostiene la nascita di cooperative che abbiano come finalità l'inserimento lavorativo dei Sinti). I nuclei familiari che accedono all'area residenziale di comunità devono avere il requisito di dieci anni di residenza. L'articolo 3 della legge disciplina le "aree di transito", che consistono in uno spazio dove i

gruppi ancora nomadi che passano sul territorio trentino possono fermarsi in maniera dignitosa e controllata, ma che comunque deve essere anche limitata nel tempo («consiste in una superficie dove possono sostare, per un periodo massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di trenta giorni l'anno, i Sinti e Rom di passaggio non residenti in Trentino»). Inoltre i Comuni o i soggetti convenzionati passano da una funzione di gestione a una funzione promozionale.